

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL CONTRASTO ALLA DESERTIFICAZIONE COMMERCIALE

Art. 1 – PREMESSA

1. Con il presente bando il Comune di Ottobiano, a seguito della assegnazione di contributi statali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020, che ha assegnato al Comune la somma di **euro 17.329,20**, intende sostenere le micro e piccole imprese più esposte agli effetti della crisi economica che investono per migliorare la propria offerta alla clientela.
2. Il presente bando disciplina i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo straordinario a fondo perduto che sarà erogato alle imprese richiedenti ed ammissibili, a sostegno degli investimenti effettuati e delle spese sostenute nell'anno 2022.
3. Tale misura straordinaria è espressamente prevista in particolare ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria del presente Bando, stanziata dall'Amministrazione Comunale di Ottobiano, ammonta a euro **17.329,20** per l'esercizio 2022.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono essere beneficiari di contributo le micro o piccole imprese del commercio, della ristorazione/pubblici esercizi, del terziario e dell'artigianato, aventi sede operativa all'interno del Comune di Ottobiano.
2. Sono escluse dal bando le imprese che svolgono, nell'unità locale presso cui vengono realizzati gli interventi oggetto di contributo, attività primaria, risultante dalla visura camerale, di cui ai seguenti codici ATECO:
 - 47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
 - 92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
 - 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
 - 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
 - 96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
 - 96.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
3. Sono inoltre **esclusi** dal presente bando:
 - tutte le attività svolte in regime di Partita Iva/libera professione senza iscrizione al Registro delle Imprese;

- gli operatori del commercio ambulante e della ristorazione mobile aventi sede legale nel Comune di Ottobiano.

Art. 4 – REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
 - essere micro o piccole imprese ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - essere iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo Artigiani e risultare attive. Si specifica che non sono ammesse a contributo le imprese regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese dopo il 31/12/2022, secondo quanto definito dalle FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - disporre di un'unità operativa (unità locale intesa come sede operativa) collocata all'interno dell'ambito territoriale del Comune di Ottobiano;
 - non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
 - non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "De Minimis" ed eventuali successive modifiche;
 - essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative;
 - essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell'Amministrazione Comunale al 31/12/2022; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della liquidazione del contributo, pena la decadenza della stessa salvo rateizzazioni autorizzate e assolte fino a tale data o oggetto di ricorso;
 - non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Ottobiano.
2. Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:
 - non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
 - avviare, prima della presentazione della domanda di contributo, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti al precedente Comma 1.
3. I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione della correttezza dei pagamenti dei tributi comunali, che deve essere posseduta alla data di erogazione del contributo, così come specificato all'Art. 4.1.
4. In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis.

5. Inoltre, in fase di erogazione non dovranno essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.
6. I soggetti privati beneficiari finali del contributo dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Art. 5 – TIPOLOGIA DI PROCEDURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere economicamente le imprese beneficiarie che effettuano o hanno effettuato nel corso del 2022 investimenti per la riqualificazione o il miglioramento delle proprie attività commerciali.
2. Per poter richiedere il contributo le imprese devono aver realizzato una o più delle seguenti attività, per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):
 - opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
 - installazione o ammodernamento di impianti;
 - acquisto di arredi e strutture temporanee;
 - acquisto di macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
 - acquisto di veicoli da destinare alla consegna a domicilio;
 - realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
 - canone di locazione (riferito all'annualità 2022), fino ad un massimo di € 1.000,00
 - spese per le utenze (riferite all'annualità 2022), fino ad un massimo di € 1.000,00. Per questa tipologia di spese **NON è necessario presentare copia delle fatture ma esclusivamente autodichiarazione firmata dal Legale Rappresentate.**

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

3. Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, strettamente pertinenti agli interventi di cui al Comma 2 e i cui giustificativi di spesa (fatture e pagamenti) decorrano a partire dalla data del 1° Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Si precisa che le spese dovranno:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione (il conto corrente deve essere intestato all'impresa beneficiaria di contributo e l'estratto conto deve pervenire con intestazione

visibile);

- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare;
- essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando.

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

4. **Il contributo concesso per le domande ammissibili non potrà essere superiore al 100% della spesa ammissibile totale al netto dell'IVA, sino ad un massimo complessivo per ciascun operatore pari a € 2.000 (Euro duemila/00).**
5. Tale contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto sarà attribuito un punteggio di merito. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
6. Qualora non fossero esauriti i fondi della dotazione finanziaria della presente Misura, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di rideterminare in modo proporzionale il contributo in aumento per tutti i beneficiari individuati, fino all'esaurimento della dotazione complessiva, fermo restando la percentuale massima di contributo erogabile pari al 100%.
7. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo nella presente Misura, avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.
8. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
9. Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° c., del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli *aiuti de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 2023/2831).

Art. 6 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Pena l'esclusione, le domande di contributo dovranno essere inviate **esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo comune.ottobiano@pec.it oppure consegnate in modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Ottobiano, negli orari di apertura al pubblico.**
2. La domanda di contributo, pena l'esclusione, dovrà essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito comunale ed entro il termine di scadenza stabilito al 26.03.2025 utilizzando obbligatoriamente il modello A allegato al bando.

3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento, oppure firmate digitalmente.
4. Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti, ossia tutti i giustificativi delle spese indicate all'Art. 5, Commi 2 e 3, quietanzati e corredati dei documenti che ne attestino l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili (copie delle disposizioni di pagamento ed estratto conto bancario che attesta l'effettiva uscita monetaria).
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
6. Non potranno essere accolte le domande:
 - a. predisposte su modello palesemente difforme dall'allegato A al presente bando;
 - b. presentate con modalità diverse da quanto previsto ai precedenti Commi 1 e 2;
 - c. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - d. non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
7. Il Comune di Ottobiano non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo saranno curati direttamente dall'Ufficio competente, preposto dall'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche di apposita consulenza esterna.
2. Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio competente procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente Art. 4 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove necessario, in forma scritta, l'Ufficio competente richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. La valutazione per la definizione del punteggio di ciascun operatore sarà basata sui criteri di seguito elencati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
<i>Importo investimento ammissibile:</i> fino a 1.000 euro: 6 punti da 1.001 a 2.000 euro: 9 punti da 2.001 a 4.000 euro: 12 punti oltre i 4.000 euro: 15 punti	Max 15 punti
<i>Livello di miglioramento dell'efficienza e dei servizi alla clientela e/o</i>	Max 15 punti

<p><i>di qualificazione estetica dell'attività (punteggi non cumulabili)</i></p> <p>Interventi strutturali: 15 punti</p> <p>Rifacimento/ammodernamento impianti: 15 punti</p> <p>Rifacimento pavimenti: 15 punti</p> <p>Rifacimento serramenti: 15 punti</p> <p>Acquisto e installazione strutture esterne: 15 punti</p> <p>Tinteggiatura pareti esterne: 13 punti</p> <p>Acquisto attrezzature (es. forni, frigoriferi...): 11 punti</p> <p>Sostituzione illuminazione (no impianto): 11 punti</p> <p>Acquisto di arredi: 11 punti</p> <p>Acquisto di veicoli: 10 punti</p> <p>Rifacimento insegna: 9 punti</p> <p>Tinteggiatura pareti interne: 7 punti</p>	<p>(In caso di interventi multipli si considera quello con il punteggio più alto)</p>
<p><i>Livello di innovazione, anche tecnologica, degli investimenti effettuati (punteggi non cumulabili)</i></p> <p>Sito/web/app rivolto alla clientela (vetrina e/o eCommerce o delivery): 15 punti</p> <p>Programmi/Software per il servizio ai clienti: 13 punti</p> <p>PC/Smartphone/Tablet/Stampante: 13 punti</p> <p>Programmi/Software per uso gestionale interno: 11 punti</p> <p>Registratore di cassa telematico: 10 punti</p> <p>Lettore Barcode: 8 punti</p>	<p>Max 15 punti</p> <p>(In caso di interventi multipli si considera quello con il punteggio più alto)</p>

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'IMPRESA	PUNTEGGIO MASSIMO
<p><i>Assenza di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o impegno a rimuoverli alla scadenza del contratto di installazione e a non procedere con nuove installazioni per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo</i></p>	<p>5 punti</p>
<p><i>Presentazione della domanda da parte di un'Attività Storica riconosciuta da Regione Lombardia</i></p>	<p>5 punti</p>

Il punteggio massimo ottenibile sarà pari a 55 punti.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in proporzione al punteggio conseguito. L'importo disponibile (€ 17.329,20) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da attribuire al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C).

€ 17.329,20/A=B*C= contributo concesso a ciascuna impresa.

4. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 45 giorni dal termine di presentazione delle domande. La graduatoria finale sarà approvata con una o più Determine del Responsabile del Servizio.
5. La graduatoria come sopra formata sarà pubblicata al termine della procedura di istruttoria nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
6. L'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria, fatta salva l'effettiva liquidazione delle risorse di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Settembre 2020 da parte degli enti competenti.
7. L'Amministrazione Comunale effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC). Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, sarà acquisito d'ufficio dall'Amministrazione Comunale in fase di erogazione del contributo presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
8. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello Allegato A. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).
9. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

Art. 8 – CONTROLLI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il Comune di Ottobiano, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
 - ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
 - fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
 - accettare i controlli che il Comune di Ottobiano o altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.

Art. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando ci si può rivolgere al Responsabile di Procedimento Dott.ssa Lucrezia Rapetti - Email amministrazione@comune.ottobiano.pv.it
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che saranno evase nelle modalità di Legge.

Art. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ottobiano telefono: 0384 49581, indirizzo di posta elettronica: comune.ottobiano@pec.it - indirizzo PEC: comune.ottobiano@pec.it
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza al Comune di Ottobiano è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Ottobiano.

Art. 11 – MODALITA' DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

1. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ottobiano che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo

stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.